



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio I - Affari generali e personale – Dirigenti scolastici - Contenzioso

Prot. MIUR.AOODRVE15637/C271

Venezia, 01 dicembre 2014

Uff.Cont./SF

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e gradi del Veneto

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'USR Veneto

OGGETTO: USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI - INDICAZIONI

In relazione alla tematica in oggetto, al fine di fornire alle SS. LL. gli opportuni chiarimenti per l'uniforme gestione della materia, fermo il principio imprescindibile dell'autonomia scolastica, questo Ufficio precisa quanto segue.

LA NATURA DEL DOVERE GENERALE DI VIGILANZA DELL'ISTITUTO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI

- Con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni Istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare sull'integrità psico-fisica, sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni.
- Tale obbligo, qualificabile come posizione di garanzia penalmente rilevante (cfr. Cass. Pen., n. 17574/2010), permane a carico degli addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati, e quindi, fino al subentro dei loro genitori o delle persone da questi incaricate.

I SOGGETTI SU CUI GRAVANO GLI OBBLIGHI CONNESSI AL DOVERE DI VIGILANZA

- Il dovere di vigilanza predetto è riferibile in via preminente al personale docente, ma grava anche sul personale A.T.A., mentre gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia ad esso funzionali – da adempiere tramite gli opportuni provvedimenti organizzativi di competenza – fanno capo al Dirigente Scolastico, cui è pertanto ascrivibile, a seconda dei casi, per la violazione dell'obbligo stesso, una responsabilità ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c.
- Si precisa che se la violazione, da parte dei soggetti indicati, dell'obbligo in analisi, espone l'Istituzione Scolastica cui essi appartengono a diretta responsabilità, tuttavia, considerato il rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione ai propri dipendenti, anche l'Amministrazione stessa viene chiamata a rispondere, salva azione di regresso, ove vengano accertati il dolo o la colpa grave di chi abbia direttamente cagionato l'evento dannoso.

LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DOVERE DI VIGILANZA E LA NECESSITÀ DI DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLO STESSO

- La responsabilità nascente dalla violazione del dovere di vigilanza in questione non riveste carattere oggettivo, in quanto è comunque fondata sulla colpa.
- Ne consegue che, nella valutazione di tale elemento soggettivo ai fini dell'accertamento della responsabilità, assumono rilievo a fini esimenti quei comportamenti, posti in essere dal soggetto obbligato, che documentino l'essersi egli dato carico della necessaria valutazione di prevedibilità e di prevenibilità dei rischi, e l'aver egli conseguentemente modulato la propria azione con l'adozione delle cautele idonee a prevenire i rischi prevedibili.
- Risulta dunque fondamentale, anche sotto tale profilo, la necessità di provvedere alla disciplina, tramite appositi atti formali (Regolamento di Istituto), delle modalità di adempimento del dovere di vigilanza in questione.

L'USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA ALLA LUCE DEI PRINCIPI GENERALI E DELLA GIURISPRUDENZA


- Dall'applicazione dei principi ora richiamati alla specifica questione relativa all'uscita autonoma da scuola degli alunni discende, in primo luogo, che ogni Istituto scolastico è tenuto a disciplinarne le modalità nel proprio Regolamento di Istituto, secondo i parametri di valutazione e le conseguenze sopra indicati.
- In secondo luogo, si segnala che è da escludere, in sede di regolamentazione della materia, l'adozione di disposizioni interne all'Istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne.
- Ciò in quanto, come confermato dalla giurisprudenza di seguito riportata (cfr. Trib. Trieste, ordinanze 21/10/2010 e 02/12/2010):
 - *“il rango costituzionale del diritto all'integrità fisica dell'alunno suscettivo di lesione dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza rende nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1229, 2° co. c.c., di tal che non possono costituire esimente della responsabilità dell'istituto scolastico, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza”;*
 - *“posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturente da un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo sottrae rilievo a qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori”;*
- Ne consegue che:
 - *“deve ritenersi dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l'integrità fisica del minore il rifiuto dell'istituto scolastico di consentire al minore di rincasare da solo all'uscita da scuola”;*
 - *“non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente”.*
- Nulla vieta, peraltro, che il singolo Istituto scolastico, in presenza di situazioni particolari, valendosi della collaborazione dei genitori al fine di valutare nel migliore dei modi la situazione c.d. ambientale in relazione alla capacità del minore di farvi fronte autonomamente, possa derogare al principio generale predetto, e giustificare, motivando adeguatamente la propria scelta, l'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola di un alunno.

LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEL DOVERE DI VIGILANZA NEI CASI ECCEZIONALI DI USCITA AUTONOMA

- Con riferimento all'indicata regolamentazione degli eventuali specifici casi eccezionali di uscita autonoma, in conformità ai principi generali sopra esposti, valgano, in ogni caso, le seguenti osservazioni.
- Il dovere di vigilanza in oggetto attiene ai mezzi e non al risultato, e va qualificato come relativo, non come assoluto.
- Ne consegue che ogni Istituto scolastico è tenuto ad adottare, secondo una valutazione di prevedibilità e prevenibilità dei rischi, opportune strategie organizzative e progettuali, calibrate sulla concreta situazione di riferimento, che tengano conto di fattori specifici quali, ad es., le condizioni ed il contesto territoriali ed ambientali, l'età e il grado di maturazione dei soggetti sorvegliati.
- Tali strategie, così valutate caso per caso, devono quindi sostanziarsi nella formalizzazione di compiti e raccomandazioni che, con particolare riferimento alla posizione degli alunni, abbiano un rigore inversamente proporzionale all'età e alla maturazione dei minori.
- Tali strategie, inoltre, da un lato devono essere conosciute e seguite da tutti gli operatori scolastici, e, dall'altro lato, devono essere condivise sia con le famiglie che con gli enti locali (secondo una costante sinergia operativa che preveda la partecipazione dell'Amministrazione Comunale e in particolare della Polizia Municipale, o di altri enti ed istituzioni che già collaborano con la scuola per le tematiche della sicurezza, come, ad es. la Protezione Civile).
- Esse devono dunque, lo si ribadisce, al fine di tali conoscibilità e condivisione, prima di trovare eventuale concretizzazione in relazione ad un caso specifico, risultare e trovare compiuta espressione attraverso gli atti formali (quali, ad es., il Regolamento di Istituto) tramite i quali l'istituzione scolastica organizza la propria attività.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Beltrame



2